

BOZZA CONTRATTO DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO

In conformità alle norme vigenti, le parti sottoscrivono il presente contratto di lavoro con le informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, e all'art. 96 disp. att. Cod. civ.

1) IDENTITÀ DELLE PARTI

L'impresa denominata codice fiscale in persona del suo titolare/legale rappresentante di seguito "datore di lavoro" ed il/la sig./sig.ra codice fiscale di seguito "lavoratore".

2) LUOGO DI LAVORO

La sede di lavoro è fissata in (....) in Via n. Il lavoratore si impegna a prestare l'attività lavorativa su tutto il territorio nazionale secondo le esigenze dell'impresa.

3) SEDE / DOMICILIO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha la propria sede legale/domicilio in (....) Via n.

4) CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO E PARTI CHE LO HANNO SOTTOSCRITTO

Al rapporto di lavoro viene applicato il seguente: o contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle seguenti parti OO.SS.: - - e, di seguito anche CCNL o CCNL applicato. o contratto collettivo aziendale sottoscritto dalle seguenti parti OO.SS.: - - e.....,

5) INQUADRAMENTO LIVELLO E QUALIFICA IN BASE AL CCNL APPLICATO

Il lavoratore sarà inquadrato nella categoria legale di con il livello con la

qualifica di e mansioni di, secondo le previsioni del CCNL applicato.

6) DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro avrà inizio dal giorno/...../.....

7) TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si svolgerà con contratto di lavoro dipendente subordinato standard con orario di lavoro:

x a tempo pieno per n. 40 ore settimanali

x a tempo indeterminato

o a tempo determinato con scadenza

Il lavoratore viene informato circa il fatto che, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 104/2022, consentirà allo stesso di poter chiedere il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile. Resta fermo, altresì, il diritto di precedenza in presenza delle condizioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 81/2015.

8) DURATA DEL PERIODO DI PROVA

o TEMPO INDETERMINATO Il periodo di prova come contrattualmente previsto avrà la durata di n.

o TEMPO DETERMINATO Il periodo di prova viene stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego ed avrà la durata di n.

o gg. di effettivo lavoro o gg. di calendario, decorrenti dalla data di inizio del rapporto. Durante tale periodo ognuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto senza alcun obbligo di preavviso. Si applicano le tutele previste dall'art. 7, D.Lgs. n. 104/2022. In caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il periodo di prova sarà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.

9) DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Il lavoratore: o avrà diritto, entro 60 giorni dalla data d'inizio del rapporto, a ricevere la formazione obbligatoria in materia di sicurezza da determinarsi in forma specifica sul tipo di rischio al netto di eventuali ore, documentate da attestati formativi, validi anche per il nuovo rapporto di lavoro, per corsi frequentati in precedenza da parte del lavoratore.

o avrà inoltre diritto alla formazione prevista dal CCNL applicato cui si fa rinvio.

o non avrà diritto ulteriore formazione da parte del datore di lavoro. In ogni caso, la formazione svolta, secondo quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 104/2022, verrà considerata orario di lavoro.

10) DURATA DI FERIE E ALTRI CONGEDI RETRIBUITI

Il lavoratore avrà diritto di fruire del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti previsti dalle normative e dal CCNL applicato cui si fa espresso rinvio. Le disposizioni normative oltre a quelle contrattuali collettive sono disponibili a tutti gratuitamente, secondo le modalità riportate nell' art. 16 del presente contratto.

11) PROCEDURA, FORMA E TERMINI DEL PREAVVISO

La comunicazione di preavviso, in caso di recesso da parte del lavoratore, dovrà essere effettuata al Ministero del Lavoro, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151). Per disciplina di dettaglio, modalità e durata, si rinvia al CCNL applicato vigente al momento del recesso.

12) IMPORTO INIZIALE DELLA RETRIBUZIONE, ELEMENTI COSTITUTIVI, PERIODI E MODALITÀ DI PAGAMENTO La retribuzione lorda mensile, nonché gli elementi accessori, è quella attualmente prevista per il livello o categoria indicata dal C.C.N.L. applicato vigente alla data di assunzione, che viene di seguito indicata e sarà corrisposta per n. mensilità: - €. Retribuzione Base - €. Contingenza - €. ALTRO per una retribuzione mensile lorda complessiva totale di €.

o La retribuzione sarà integrata, se presenti, dagli elementi del contratto collettivo regionale/provinciale/aziendale nelle seguenti misure €. Le retribuzioni nette saranno corrisposte entro il giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione e verranno accreditate sul conto corrente identificato dall'Iban che il lavoratore fornirà al datore di lavoro o comunque in forma tracciabile.

13) PROGRAMMAZIONE ORARIO NORMALE DI LAVORO, CONDIZIONI PER STRAORDINARIO E RELATIVO TRATTAMENTO, MECCANISMI DI CAMBIO TURNO

L'orario di lavoro viene previsto con programmazione riferita ad un orario a tempo pieno pari a n. 40 ore settimanali da distribuirsi in tutti i giorni della settimana con almeno un giorno di riposo settimanale, possibilmente coincidente con la domenica. Le ore di lavoro settimanale, saranno normalmente svolte nelle fasce orarie distribuite su 6 giorni, ma che potranno essere ripartite su 5 giorni (c.d. settimana corta) nel rispetto delle previsioni del CCNL applicato o dal datore di lavoro previa comunicazione o trattativa. Gli orari svolti dovranno in ogni caso consentire il rispetto delle fasce di riposo minimo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e non potrà essere diminuito da accordi tra le parti. Esclusivamente al fine di una determinazione iniziale si comunica che lo svolgimento dell'attività lavorativa avrà la seguente durata:

dalle alle e dalle alle
giorni dal al

Riposo

Resta fermo che il datore di lavoro si riserva di modificare la ripartizione del normale orario di lavoro nelle fasce orarie e giorni di riferimento, al verificarsi di nuove esigenze tecniche o organizzative. Al lavoratore potrà essere richiesto lo svolgimento di lavoro straordinario secondo le modalità ed entro il limite massimo indicati nel CCNL applicato. La prestazione sarà in tal caso compensata con le maggiorazioni previste nel CCNL applicato cui si fa espresso rinvio.

o Il datore di lavoro non adotta in azienda il sistema di turnazione

o Il datore di lavoro adotta in azienda il sistema di turnazione Essendo prevista un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile, e adottando il sistema di turnazione, gli eventuali cambiamenti di turno saranno comunicati dal datore di lavoro e regolati nei limiti e nel rispetto delle procedure indicate nel CCNL applicato, cui si fa espresso rinvio, con il preavviso ivi previsto.

14) ENTI CHE RICEVONO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI O ALTRE FORME DI PROTEZIONE SOCIALE FORNITA DAL DATORE DI LAVORO L'Istituto e gli enti ai quali il datore di lavoro verserà i contributi previdenziali ed assicurativi, anche in forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore sono i seguenti:

o INPS: contributi previdenziali a tutela di malattia, maternità/paternità, pensione ed altro.

o INAIL: premi assicurativi a tutela di infortuni e malattie professionali

o Fondo CCNL assistenza sanitaria integrativa.

o Welfare aziendale

15) UTILIZZO DI SISTEMI DECISIONALI O DI MONITORAGGIO Il datore di lavoro non utilizzerà sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Laddove il datore di lavoro dovesse, in futuro utilizzarli, adempirà agli ulteriori obblighi informativi legalmente previsti.

16) RINVIO ALLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ISTITUTI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, con particolare riferimento al dettaglio delle informazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, si fa espresso rinvio agli specifici contenuti del CCNL applicato, in virtù della semplificazione regolamentare consentita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n. 4 del 10 agosto 2022. Fermo restando che con la consegna del presente contratto individuale di lavoro il lavoratore viene già informato sui principali contenuti dei medesimi istituti contrattuali, la relativa disciplina di dettaglio è comunicata attraverso il rinvio al CCNL applicato. Il datore di lavoro, al fine di adottare un efficace sistema di informazione dettagliata e di tempestivo aggiornamento delle norme di legge e contrattuali collettive nazionali nell'interesse del lavoratore che sia gratuito, trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, comunica di adottare come prassi aziendale l'utilizzo da parte dei lavoratori del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022.

Si fa inoltre rinvio alle ulteriori informative contenute nella documentazione aziendale che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto relative a e che il lavoratore dichiara di aver ricevuto in copia con la sottoscrizione del presente contratto.

..... ,/...../.....

IL DATORE DI LAVORO

IL LAVORATORE

.....

.....